



OGGETTO: ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO PER LA STAGIONE INVERNALE 2019

Vista la comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Lodi con nota protocollo n. 74 del 07 Gennaio 2019 con la quale Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile - nella persona del Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile **DICHIARAVA LA STAGIONE INVERNALE 2019 COME PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO.**

In adempimento alla richiesta della Prefettura di Lodi e della Regione Lombardia e secondo le prescrizioni contenute nell'art. 54 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5 "*Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)*" si indicano a tutti i Cittadini dei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica, facenti parte dell'Unione dei Comuni Lombardia Oltre Adda Lodigiano, avendo la Regione le cautele da mettere in atto per l'accensione del fuoco nei boschi, che di seguito si riportano:

- 1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 9 BIS, DELLA L.R. 27/2004, È VIETATO ACCENDERE ALL'APERTO FUOCHI NEI BOSCHI O A DISTANZA DA QUESTI INFERIORE A CENTO METRI.**
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.R. 27/2004, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
 - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
 - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
 - c) per la carbonizzazione.
- 3. L'ACCENSIONE DI FUOCHI, DI CUI AL COMMA 2, NON PUÒ AVVENIRE IN GIORNATE VENTOSE. I FUOCHI DEVONO ESSERE SEMPRE E COSTANTEMENTE CUSTODITI.**
- 4. NEI PERIODI IN CUI VIGE LO STATO DI RISCHIO, OLTRE AL DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI, È VIETATO, NEI BOSCHI O A DISTANZA DA QUESTI INFERIORE A CENTO METRI, FAR BRILLARE MINE, USARE APPARECCHI A FIAMMA O ELETTRICI PER TAGLIARE METALLI, MOTORI, FORNELLI O INCENERITORI CHE PRODUCANO BRACI O FAVILLE, GETTARE MOZZICONI ACCESI AL SUOLO E COMPIERE OGNI OPERAZIONE CHE POSSA CREARE PERICOLO DI INCENDIO.**
- 5. LA PRATICA DEL FUOCO PRESCRITTO DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA DALL'ENTE FORESTALE, CHE INDIVIDUA IL SOGGETTO RESPONSABILE.**

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO

(Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica)

(SEDE LEGALE: PIAZZA TERRAVERDE, 2 – 26834 CORTE PALASIO – LO [TEL. 037172231 – FAX 0371472000])

CODICE FISCALE 92539460151 – PARTITA I.V.A. 03485390961

www.unioneoltreaddalodigiano.it – info@unioneoltreaddalodigiano.it

Posta elettronica certificata: unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it